

COMUNE DI VERONA
PROTOCOLLO GENERALE - U.O. 134
24 MAG. 2017
N. 163387
ANNO TRICENNALE

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



PARERE MOTIVATO
n.66 del 18 Maggio 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo Relativo alla Lottizzazione residenziale in I.ge Attiraglio. ATO 2 repertorio 216. Comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

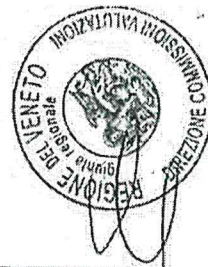


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



- La Commissione VAS si è riunita in data 18 maggio 2017 come da nota di convocazione in data 17 maggio 2017 prot. n.193111;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico progettista, per conto della ditta proponente TALETE s.r.l., con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 50441 del 07.02.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo Relativo alla Lottizzazione residenziale in l.ge Attiraglio ATO 2 repertorio 216 nel Comune di Verona;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.5835 del 10.03.17 assunto al prot. reg. al n.102766 del 13.03.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere del 16.03.17 assunto al prot. reg. al n.109170 del 16.03.17 di ARPAV;
- Parere del 22.03.17 assunto al prot. reg. al n.117144 del 22.03.17 dell'Autorità di Bacino,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.62/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 18 maggio 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo Relativo alla Lottizzazione residenziale in l.ge Attiraglio ATO 2 repertorio 216 nel Comune di Verona, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo Relativo alla Lottizzazione residenziale in l.ge Attiraglio ATO 2 repertorio 216 nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VinCA:
 1. di vietare, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "H02.01 - Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
 2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cerambyx cerdo*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;
 3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e di vietare l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 5. di predisporre apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Verona all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
 6. di effettuare, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;



7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;
9. di provvedere per tramite del Comune di Verona, prima dell'approvazione del piano in argomento, alla trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza dei seguenti documenti:
 - file vettoriali relativi agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali comprensivi del relativo metadato predisposto secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" (INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce), per la cui compilazione si può fare riferimento al link: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati> (al fine di consentire l'acquisizione dei dati vettoriali richiesti, prima della trasmissione a mezzo PEC, si suggerisce di convertire i file *.shp in formato *.gml e successivamente modificare "manualmente" l'estensione in formato *.txt).

Si raccomanda che, prendendo atto delle conclusioni della Conferenza di Servizi del 10.03.2014, al fine di escludere la sussistenza di una contaminazione, al termine delle attività di demolizione e comunque prima dell'inizio dell'attività edilizia, dovrà essere presentato un piano di caratterizzazione integrativo riguardante le aree attualmente occupate da strutture esistenti e/o comunque strutture interrate attualmente non visibili.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 62/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il PUA relativo alla lottizzazione residenziale in Lungadige Attiraglio (ATO2 – rep. 216 del PI) in comune di Verona.

Pratica n. 3473

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dall'ing. Ilario Rossi per conto della ditta Talete s.r.l., acquisito al prot. reg. con n. 50441 del 07.02.2017;

VISTA la richiesta d'integrazioni di cui al prot. gen. n. 97132 del 09/03/2017 e i documenti integrativi acquisiti ai prot. gen. n. 123153 del 27/03/2017 e n. 134283 del 04/04/2017;

CONSIDERATO che dalla disamina della documentazione trasmessa risultano completamente assenti i dati vettoriali relativi alle fasi 2.1 e 2.3 dello studio, già richiesti con nota prot. reg. n. 97132 del 09/03/2017 e che la fase 3.4 dello studio, relativa al grado di conservazione degli habitat e delle specie non risulta sviluppata;

PRESO ATTO che il Piano in argomento costituisce strumento attuativo della scheda norma n. 216 del PI che prevede la riqualificazione urbanistica di un'area ex industriale di superficie territoriale pari a 13786 mq attraverso la demolizione di tutti gli edifici esistenti, la realizzazione di una serie di edifici a destinazione residenziale a due/tre piani fuori terra più eventuale scantinato, la realizzazione di un parcheggio pubblico e di un'area a verde attrezzata direttamente accessibili dal lungadige, la realizzazione di una pista ciclo/pedonale per 370 mt fino al raccordo con la pista esistente interna al Parco dell'Adige, la realizzazione di una fascia tampone tutt'intorno all'edificio costituita da piantumazione con alberi e arbusti decorativi alternati a piante tappezzanti, la realizzazione della rete di sottoservizi (enel, gas, telefonica, fognatura con allaccio alla rete pubblica) la realizzazione di un bacino di laminazione per le acque meteoriche, la realizzazione della rete di illuminazione pubblica, la realizzazione della viabilità carrabile di servizio interna all'ambito di piano;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione: "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "H02.01 - Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, gli effetti dello studio in argomento non interessano siti tutelati dalla rete Natura 2000;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Alcedo atthis*, *Ardea cinerea*, *Actitis hypoleucos*, *Gallinula chloropus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Lethenteron zanandreae*, *Salmo marmoratus*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Cerambyx cerdo*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie: "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi";

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del "PUA della scheda norma 216 al PI denominato Lungadige Attiraglio" non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che il Comune di Verona verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione d'incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta un'incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle

funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il "PUA della scheda norma 216 al PI denominato Lungadige Attiraglio" non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'ing. Ilario Rossi, il quale dichiara che "in base alle caratteristiche del progetto e dei vari SIC, degli impatti potenziali individuati, le informazioni acquisite attestano che effetti significativi NON sono probabili, pertanto nelle pagine seguenti NON è svolta l'analisi dell'incidenza

ambientale sui SIC IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest" per il PUA relativo alla lottizzazione residenziale in Lungadige Attiraglio (ATO2 – rep. 216 del PI) in comune di Verona,

PROPONE

all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS il PUA relativo alla lottizzazione residenziale in Lungadige Attiraglio (ATO2 – rep. 216 del PI) in comune di Verona,

PRESCRIVE

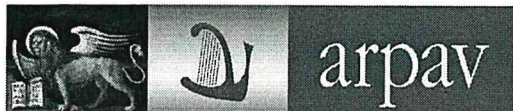
sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "H02.01 - Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cerambyx cerdo*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;
3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Verona all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
6. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;
9. di provvedere per tramite del Comune di Verona, prima dell'approvazione del piano in argomento, alla trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza dei seguenti documenti:
 - file vettoriali relativi agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali comprensivi del relativo metadato predisposto secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" (INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce), per la cui compilazione si può fare riferimento al link: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati> (al fine di consentire l'acquisizione dei dati vettoriali richiesti, prima della

trasmissione a mezzo PEC, si suggerisce di convertire i file *.shp in formato *.gml e successivamente modificare "manualmente" l'estensione in formato *.txt).

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 08.05.2017

10440



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO



Dipartimento Provinciale di Verona
Servizio Stato dell'Ambiente

Via A. Dominutti, 8
37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016735
Fax +39 045 8016888
e-mail: dapvr@arpa.veneto.it
PEC: dapvr@pec.arpav.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Ottorino Piazzì

Verona, 16 marzo 2017

Classificazione: X.00.00

Modalità invio: pec

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo relativo alla lottizzazione residenziale in l.ge Attiraglio, ATO 2 repertorio 216 nel Comune di Verona
- Parere

Spett.le Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Ditta Talete srl
c/o Ing. Ilario Rossi ilario.rossi2@ingpec.eu

In relazione alla Vostra nota protocollo N.69672 del 20 febbraio 2017, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo relativo alla lottizzazione residenziale in l.ge Attiraglio, ATO 2 repertorio 216, nel Comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

Distinti Saluti

Firmato da:
PIAZZÌ OTTORINO
Motivo:
Responsabile Servizio Stato
dell'Ambiente DAP VR
Luogo:
Verona
Data: 16/03/2017 15:01:48

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 109170 data 16/03/2017, pagina 1 di 1

Autorita' di Bacino dell'Adige

Trento, 22/03/2017

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2017 - 0000582 / U

Del: 22/03/2017

Destinatario: Regione Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

Indirizzo: Via C. Baseggio, 5, **Città :** Mestre (VE), **CAP:** 30174

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo relativo alla lottizzazione residenziale in l.ge Attiraglio. ATO 2 repertorio 216 Comune di Verona. Trasmissione parere.

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: Protocollo

Smistato a:

L'impiegato addetto
Libraro Ciro
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 117144 data 22/03/2017, pagina 1 di 3

Distretto delle Alpi Orientali



Trento,

Oggetto: Verifica di assoggettabilità per il PUA relativo alla lottizzazione residenziale in lungadige Attiraglio. Comune di Verona. Trasmissione parere.

Autorità di Bacino dell'Adige	
Protocollo generale: USCITA	
0000582	22/03/2017
Classificazione: 2017 - 7.5	
	UOR: Protocollo
20170000582	

Regione del Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Commissioni Valutazioni

U.O. Commissioni VAS VINCA NUUV

Via Baseggio, 5

30174 MESTRE (VE)

[PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it]

p.c. Spett.le Ditta proponente TALETE s.r.l.

[PEC: ilario.rossi2@ingpec.eu]

invio solo per posta elettronica

Con nota n. 69672 del 20 febbraio 2017 è stato richiesto parere, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per il PUA relativo alla lottizzazione residenziale in lungadige Attiraglio nel Comune di Verona.

Nel merito degli esiti della disamina, per i profili di stretta competenza, non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della lottizzazione costituita dalla costruzione di 6 unità abitative e dalle relative opere accessorie di urbanizzazione. Le aree in questione, infatti, non risultano ricomprese tra quelle a pericolosità idraulica del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Adige (P.A.I.) (vedi tavola A.4.28/1 all'indirizzo http://www.bacino-adige.it/sito/files/a.4.28_1.pdf), né tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), approvato, per i successivi adempimenti comunitari, con Delibera n. 1 del 3 marzo 2016, congiuntamente dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino nazionali del fiume Adige e di quella dell'Alto Adriatico; il P.G.R.A. è stato poi approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2017.

30121 VENEZIA – Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 – Fax 041 714 313
Sito web: www.adbve.it – e-mail: segreteria@adbve.it
PEC: adbve.segreteria@legalmail.it

38122 TRENTO – Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 – Fax 0461 233604
Sito web: www.bacino-adige.it – e-mail: authority@bacino-adige.it
PEC: adb.adige@legalmail.it

Si allega estratto, dalle mappe di allagamento del P.G.R.A., dell'area oggetto della lottizzazione e di quella circostante.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il PUA relativo alla lottizzazione residenziale in lungadige Attiraglio nel comune di Verona al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Si porta, infine, a conoscenza che in applicazione del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294, dal 17 febbraio 2017 ha preso avvio la fase di subentro dell'Autorità di bacino distrettuale in tutti i rapporti attivi e passivi delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e nazionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali. In tale contesto di transitorietà rimangono temporaneamente attivi gli usuali recapiti postali e telefonici, nonché di posta elettronica, dell'Autorità di bacino dell'Adige sottolineando che verranno sostituiti con gli indirizzi distrettuali peraltro già attivi (distretto@alpiorientali.it e alpiorientali@legalmail.it). La disattivazione definitiva dei recapiti postali e telefonici, nonché di posta elettronica, dell'Autorità di bacino dell'Adige verrà opportunamente comunicata.

Distinti saluti



Responsabile del procedimento
Renato Angheben renato.angheben@bacino-adige.it – 0461-23600

Responsabile dell'istruttoria
Marcello Zambiasi marcello.zambiasi@bacino-adige.it – 0461-23600

MZ/parere_PUA_Attiraglio

30121 VENEZIA – Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 – Fax 041 714 313
Sito web: www.adbve.it – e-mail: segreteria@adbve.it
PEC: adbve.segreteria@legalmail.it

38122 TRENTO – Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 – Fax 0461 233604
Sito web: www.bacino-adige.it – e-mail: authority@bacino-adige.it
PEC: adb.adige@legalmail.it



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, **10 MAR. 2017**

Alla Regione del Veneto
Area Infrastrutture-Dip. Territorio
Sez. Coord. Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Mestre (VE)
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

Prot. N. **5835**

Allegati

Class. 34.19.07

Risposta al foglio del 20/02/2017 N. 69672

Prot. SABAP VR del 22/02/2017 N. 4399

Fascicolo

Verona

Sottofascicolo

Lungadige Attiraglio

Lettera inviata solo tramite PEC
ai sensi dell'art.14, c.1 bis della L. 9 agosto 2013, n.98

Oggetto: VERONA (VR). – Verifica di assoggettabilità del Piano Urbanistico Relativo alla lottizzazione residenziale in L.ge Attiraglio. ATO 2 repertorio 216.

Autorità procedente: Comune di Verona. Proponente: Talete srl.

Parere di competenza.

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità, assunta agli atti con prot. n. 4399 del 22/02/2017, vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Riscontrato che l'intervento in questione rientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che il progetto in oggetto si trova in una zona poco edificata, ricompresa in un'area di cui mancano, per assenza di ricerche, informazioni. Non si esclude che essa possa essere interessata da insediamenti antichi, vista anche la vicinanza al fiume.

Per questo, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno che gli interventi comportanti opere di scavo avvengano previa esecuzione di saggi esplorativi a cura di archeologi professionisti, secondo modalità e strategie da concordare con questo Ufficio.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Funzionario Archeologo Brunella Brando
Il Responsabile dell'Istruttoria: Funzionario Arch. Felice Giuseppe Romano
/cc

II SOPRINTENDENTE

Fabrizio Magani

